

COMM. TRIB. PROVINCIALE BRESCIA -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società Elixir S.n. C. di Ro. Gi. & C., impugna la cartella di pagamento notificata da Equitalia Esatri con la quale si chiede il pagamento di € 6.744,45 a titolo di maggiore imposta sanzioni e interessi.

La cartella scaturisce dal fatto che la società ricorrente ha presentato la dichiarazione relativa all'anno 2007 trascorsi novanta giorni dalla data prevista e quindi deve essere considerata come omessa. Nella dichiarazione la società indicava nel quadro RX, quale credito da utilizzare in compensazione l'importo di € 14.600,00 che veniva variato dall'Ufficio in € 14.992,00 quale maggior credito da verificare.

L'Agenzia delle Entrate, pertanto, ai sensi dell'art. 36 bis del DPR 600/73 emetteva prima l'avviso bonario e poi la cartella di pagamento per l'importo di € 4.817,00 a titolo di maggior credito IVA.

La ricorrente fa presente di aver inoltrato il modello unico 2008 il 30 dicembre 2008 un giorno di ritardo rispetto a quanto previsto per quell'anno e di aver comunque regolarmente riportato nelle annotazioni periodiche il credito.

La Commissione osserva che l'omissione della dichiarazione annuale non preclude al contribuente di computare in detrazione il credito di imposta nella dichiarazione dell'anno successivo qualora abbia regolarmente annotato le fatture passive ed operato la detrazione del credito nelle liquidazioni periodiche; in caso contrario si determinerebbe un indebito e ingiustificato arricchimento dell'erario. Si rileva altresì che nel caso in esame non è sussistita la non volontà ad adempiere, bensì vi è stata una violazione del tutto formale e marginale, a fronte della sostanziale legittimità comportamentale della contribuente, tenuto conto dell'intero contesto della fattispecie. Il ricorso va pertanto accolto. Le spese di lite vengono compensate stante anche la non consolidata giurisprudenza in materia.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Spese compensate.